http://www.laschiribilla.it/public/



COMUNICATO

LAMETTE, CAPANNI DA CACCIA: MANTENERE LE DISTANZE DI LEGGE!

Ritorniamo sulla questione dei capanni da caccia che da quest'anno si dispongono, come di consueto, nell'unica zona del Basso Sebino dove si può esercitare la caccia agli acquatici, prevalentemente anatidi che si trovano in

quegli specchi d'acqua perché c'è la riserva. Gli appostamenti sono in larga parte collocati proprio di fronte all'area protetta, che, al contrario, ha come scopo la salvaguardia di una zona adatta alla sosta e nidificazione dell'avifauna.

Come già riferito, fra i pareri preventivamente chiesti dal Consorzio Laghi, che ha rilasciato l'autorizzazione al posizionamento in acque demaniali, figura anche quello favorevole dell'Ente gestore della Riserva, fatto che ha generato sconcerto, tanto più che non vi è traccia della raccomandazione, indicata nel nuovo Piano di gestione, di sospendere

Prot. 584

Provaglio d'Iseo, 2/7/2012

Oggetto: posizione a lago degli appostamenti di caccia per la stagione venatoria 2012-2013

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole al posizionamento su lago di Iseo dei capanni di caccia per la stazione venatoria 2012-2013 in quanto dalla planimetria depositata risultano essere oltre il perimetro SIC/ZPS della Riserva Naturale.

SI invita al successivo controllo delle distanze imposte e ad adottare le necessarie misure di vigilanza.

Distintamente.

II Presidente Lecchi Giovanni

l'attività venatoria in occasione delle gelate invernali.

L'Ente della riserva motiva il proprio assenso, in quanto, dalla planimetria depositata, i capanni da caccia risultano essere oltre il perimetro della Riserva Naturale (indicato nella mappa dalle "boe delimitazione canneto).



Esaminando la mappa, salta all'occhio che certamente gli appostamenti venatori sono oltre il perimetro della riserva, ma a una distanza inferiore ai 400 metri dal confine dell'area protetta, contrariamente a quanto prevede la Legge Regionale¹ 16 agosto 1993, n. 26 l'art. 25 comma 7: non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a quattrocento metri dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, nonché dei parchi nazionali e riserve naturali.

Quella che dovrebbe essere "la distanza di sicurezza" è infatti stata calcolata dalle postazioni dei capanni fin dentro il confine dell'area protetta, andando ben oltre il limite della stessa.

Abbiamo anche il dubbio che il confine della riserva tracciato sulla planimetria non corrisponda alla nuova perimetrazione del sito, che è stata modificata per collimare con quella del SIC/ZPS (IT2070020).

Per quali ragioni è potuto accadere tutto ciò? Interessante sarebbe anche sapere cosa ne pensano i cittadini di tutte queste "anomalie".

L'associazione fa appello agli Enti competenti e, in primis, all'Ente gestore responsabile della tutela della riserva, affinché sia assicurato il pieno rispetto delle disposizioni di legge.

_

 $^{^{1}\,\}underline{http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/310/402/lr_26_93_aggiornamento_settembre_2012.pdf}$